



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 20 GIUGNO 2006

OGGETTO: Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di **Giugno** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Donatella Mei** ;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal **Sig. Costantino Palmas**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
<i>ALEDDA</i>	<i>SALVATORE</i>	CONSIGLIERE		X
<i>BILLAI</i>	<i>M. BARBARA</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>CORONA</i>	<i>ENRICO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>DESSI</i>	<i>FRANCO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>MARCI</i>	<i>LUCIANO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>MILIA</i>	<i>CRISTINA</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>MURGIA</i>	<i>GIAN PAOLO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>PUDDU</i>	<i>GIAN LUIGI</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>PUSCEDDU</i>	<i>MASSIMO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>TOLU</i>	<i>EFISIO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>URAS</i>	<i>PIERALDO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>DEIANA</i>	<i>ESIODO</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>ATZERI</i>	<i>BENVENUTO</i>	CONSIGLIERE		X
<i>PUTZU</i>	<i>ACHILLE F</i>	CONSIGLIERE	X	
<i>TRUDU</i>	<i>GIUSEPPE</i>	CONSIGLIERE		X
<i>PISU</i>	<i>FERNANDO</i>	CONSIGLIERE	X	

Parteciparono gli Assessori tecnici: *Aresu Franco Luigi, Mura Salvatore e Antonino Puliga*;

Risultato legale il numero degli intervenuti

Illustra l'ass.re Billai.

Il cons.re Putzu afferma che a seguito di una discussione all'interno del suo gruppo è emersa la contraddizione tra normativa sulla privacy e quella sull'accesso agli atti, pertanto per protesta contro questo sistema il gruppo vota contro anche se ci si rende conto che approvare il regolamento è un obbligo di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

SPECIFICATO CHE:

- ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO la propria deliberazione n. 36 del 13 ottobre 2000 di adesione all'Unione dei Comune del Parteolla e del Basso Campidano;

VISTO la propria deliberazione n. 31 luglio 2001 di trasferimento delle competenze relative al servizio di Polizia Municipale all'Unione dei all'Unione dei Comune del Parteolla e del Basso Campidano;

VISTO la propria deliberazione n. 49 del 22 novembre 2001 di trasferimento delle competenze relative al servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP all'Unione dei Comune del Parteolla e del Basso Campidano;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 12 ottobre 2005 ;

VERIFICATO la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

SPECIFICATO il trattamento dei dati relativi alle funzioni di Polizia Municipale e delle attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (di cui alle schede nn. 24/25/26/27/28/29 allegate al Regolamento summenzionato) non rientrano tra le competenze di questo Comune

CONSIDERATO la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione:

- all'albo pretorio;
- nella rivista "L'ECO DEI COMUNI D'ITALIA";

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.

Visti:

Il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

Il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Si procede alla votazione degli articoli:

- l'**art. 1** ha conseguito **12 voti favorevoli** e **2 contrari** (Deiana Esiodo e Putzu Achille F.)
- l'**art. 2** ha conseguito **12 voti favorevoli** e **2 contrari** (Deiana Esiodo e Putzu Achille F.)
- l'**art. 3** ha conseguito **12 voti favorevoli** e **2 contrari** (Deiana Esiodo e Putzu Achille F.)

Conseguentemente con **12 voti favorevoli** e **2 contrari** (Deiana Esiodo e Putzu Achille F.)

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), allegato "A", che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. Di dare atto che il trattamento dei dati relativi alle funzione di Polizia Municipale e dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) (di cui alle schede nn. 24/25/26/27/28/29 allegate al regolamento summenzionato) non rientrano tra le competenze di questo Comune, bensì tra le competenze dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano;
3. Di dare ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e della rivista "L'ECO DEI COMUNI D'ITALIA"
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione